



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Strada del Megiaro, 261
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 24 2019

Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.

Eventuali e-mail ricevute rimarranno inavese.

affronteremo oggi il seguente argomento:

Per il furto di informazioni è punito sia il dipendente che la nuova azienda che lo ha assunto

Con la sentenza 8246/2019 il tribunale di Milano, sezione specializzata impresa, ha deciso per la condanna del lavoratore che, passando da un'azienda a un'altra, trasferisce informazioni riservate di titolarità della prima società. Ma viene condannata anche l'azienda che lo ha assunto se le informazioni vengono scaricate sul pc aziendale e vengono utilizzate per svolgere attività in favore di quest'ultima.

Il tribunale ha, infatti, ritenuto che tale comportamento sia contrario all'articolo 99, primo comma, del codice della proprietà intellettuale (Dlgs 30/2005) nella versione in vigore nel 2015. La norma vieta di acquisire e divulgare informazioni segrete soggette al legittimo controllo del detentore e **l'illecito si concretizza già solo con la mera detenzione delle informazioni, senza che necessariamente si realizzi un vantaggio per chi le ha sottratte o un terzo.** Ma non è tutto: i giudici hanno stabilito che per il comportamento messo in atto dal lavoratore **è responsabile anche l'azienda che lo ha assunto** sulla base dell'articolo 2049 del codice civile (responsabilità dei padroni e dei committenti) tenuto conto di tre fattori:

- i dati sono stati ricevuti e scaricati sul computer aziendale assegnato al dipendente dal nuovo datore di lavoro, nonché inseriti nel database utilizzato per le elaborazioni;
- i dati sono stati usati per proporre ai clienti della vecchia azienda un contratto più vantaggioso;
- l'esistenza di un accordo contrattuale offerto dalla nuova azienda per manlevare il dipendente transitato alla nuova azienda dalle spese legali e dagli effetti risarcitori di un'eventuale condanna per violazione del patto di non concorrenza.

Si legge nella sentenza che la responsabilità in base all'articolo 2049, sussiste se il fatto lesivo è stato prodotto o quanto meno agevolato da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente **«e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro».** Peraltro secondo il tribunale la clausola di manleva a favore degli assunti «appare sintomatica di un atteggiamento improntato a spregiudicatezza».

15 ottobre 2019

I migliori saluti.
Lucia Dott.ssa Filippi

Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane

Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.

Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche le informazioni contenute nel presente messaggio e in qualsiasi allegato sono di carattere confidenziali ed esclusivamente per l'uso dei destinatari previsti. Se avesse ricevuto questo messaggio per errore, la informiamo che in base al regolamento di cui sopra e all'art. 616 c.p., qualsiasi uso, divulgazione, distribuzione o riproduzione dei contenuti è severamente proibito. Si prega di inviare una notifica al mittente e quindi eliminare il messaggio (inclusi gli allegati) dal proprio sistema senza leggere alcun contenuto. Pursuant to EU Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, the information contained in this message and in any attachment is confidential and exclusively for the use of the intended recipients. If you have received this message by mistake, we inform you that according to the aforementioned regulation and to art. 616 c.p., any use, disclosure, distribution or reproduction of the contents is strictly prohibited. Please give notification to the sender and then delete the message (including the enclosures) from your system without reading any of the contents.